

Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa

## Incontro Ministro della Salute On. Roberto Speranza

Il riconoscimento del profilo professionale di Odontotecnico

Nota CNA SNO Odontotecnici 28 aprile 2022

### Sommario

1. IL QUADRO STORICO-RICOSTRUTTIVO DEL PROFILO PROFESS	IONALE DI
ODONTOTECNICO	
2. IL POSIZIONAMENTO DELLA CATEGORIA	3
3. LA RICHIESTA AL MINISTRO	4



# 1. IL QUADRO STORICO-RICOSTRUTTIVO DEL PROFILO PROFESSIONALE DI ODONTOTECNICO

Com'è noto, l'attuale inquadramento giuridico del profilo professionale di Odontotecnico pone in evidenza, e non da adesso, l'ingiustificabile inadeguatezza del relativo impianto normativo. Il corpo di regole inteso a disciplinarne la figura risale (addirittura!) al regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334. In altri termini, si fa riferimento ad un atto ormai estraneo all'attuale sistema delle fonti del diritto, su cui si impernia il nostro ordinamento repubblicano.

Ovviamente, la recessività dello strumento normativo impiegato non documenta soltanto l'oggettivo ritardo accumulato dal legislatore nell'aggiornare fonte e disciplina, ma, più in generale, è sintomo dell'inerzia tradita dalla politica nel sovraintendere al processo di evoluzione delle professioni sanitarie, cui è stata soggetta, per l'appunto, anche l'attività di Odontotecnico. Sarebbe stato il caso, infatti, di esigere e, conseguentemente, codificare requisiti di ben più congrua qualificazione, ai fini dell'espletamento di mansioni e prestazioni ascrivibili alla professione odontotecnica, tanto da pensare ad uno specifico percorso di istruzione superiore. Si è preferito, invece, seguitare nell'immobilismo normativo, con grave danno inferto alla professionalità del lavoro di Odontotecnico. Senza contare il perturbamento recato alla tutela della salute, la quale – occorrerebbe non dimenticarlo mai – costituisce un diritto fondamentale per il singolo e un interesse per l'intera collettività.

Seppur incidentato, un tragitto di rimeditazione e ammodernamento della normativa è stato nel tempo percorso. Ma – è bene subito premetterlo – il confronto istituzionale ha mancato di compiere l'ultimo miglio. Nel 2001, lo schema di decreto prefigurato dal Ministero della Salute, diretto ad aggiornare il profilo professionale di Odontotecnico sulla scia dei contenuti apprestati dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, acquisisce il parere positivo del Consiglio superiore di sanità. Il pronunciamento dell'organo di consulenza tecnico-scientifica del Ministro è inequivocabile: la figura dell'Odontotecnico sia inserita nella classe di laurea in professioni sanitarie. Successivamente, il Consiglio di Stato, chiamato *ex lege* ad esprimersi sul medesimo atto, è costretto a rilevare, nei confronti del Ministero, la necessità di apprezzare il grado di coinvolgimento delle autorità regionali nella adozione definitiva del testo. E ciò alla luce dell'intervenuta revisione del Titolo V della Costituzione, da cui scaturisce la riscrittura delle competenze intestate a Stato e Regioni, che devolve all'intervento concorrente la regolazione di materie quali "salute" e "professioni". Dopo alcuni anni di gestazione,



l'itinerario sembra riprendere il filo interrotto con l'approvazione della legge 1 febbraio 2006, n. 43, la quale, nel delineare puntualmente l'*iter* per l'individuazione e l'istituzione di nuove professioni sanitarie, reclama il passaggio in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni. Di qui, la proposta di accordo predisposta dal Ministero tesa a istituire la professione sanitaria di Odontotecnico, che, incassato il via libera del Consiglio superiore di sanità, è tuttavia travolta da fattori estrinseci, in stretta dipendenza dalla instabilità del sistema politico. Superfluo sottolineare come le pur commendevoli strade calcate da Assemblee regionali e Parlamento, tramite strumenti di indirizzo propri (mozioni, ordini del giorno, ecc.), abbiano mancato l'obiettivo di fondo.



### 2. IL POSIZIONAMENTO DELLA CATEGORIA

Ad ogni modo, nonostante i chiaroscuri di contesto, per CNA SNO Odontotecnici, l'intendimento resta quello di presidiare e far valere le buone ragioni degli operatori sanitari appartenenti alla categoria. Ciò anche dopo la recente sentenza del TAR Lazio emanata a seguito del ricorso presentato da CNA e Confartigianato sul parere (negativo) espresso dal Ministero della Salute con riguardo al riconoscimento della figura dell'odontotecnico quale nuova professione sanitaria. In sostanza, la giurisprudenza amministrativa di primo grado, sulla scorta di quanto già avvenuto in sede ministeriale, ha finito con l'accogliere acriticamente gli argomenti forniti dal Gruppo Tecnico sull'Odontoiatria, rinunciando, di fatto, ad entrare nel merito della questione. Un orientamento che, seppure legittimamente enunciato, muove in direzione opposta rispetto a quegli obiettivi di maggiore qualificazione professionale che dovrebbero vieppiù connotare i Piani sanitari nazionali e regionali. Il che, tuttavia, non ci scoraggia, persuasi fino in fondo dalle nostre convinzioni. Pertanto, nessun indietreggiamento o spazio a forma alcuna di arrendevolezza. Semmai, un rafforzato impegno per conseguire l'istituzione della professione sanitaria di Odontotecnico, così da essere attratta nel quadro delle professioni sanitarie, in qualità di professione afferente all'area tecnico-assistenziale della filiera del dentale.

Il riconoscimento della qualifica professionale configurerebbe il sacrosanto approdo per una figura che, oggi più che mai, è in grado di rendere evidenti le precondizioni che sorreggono la detta pretesa. La realizzazione di dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico e l'utilizzo delle correlative attrezzature presuppongono, infatti, un elevato e, in prospettiva, crescente livello di formazione scientifica, implicando, giocoforza, un maggior grado di autonomia e conseguente responsabilità. Ciò è ancor più vero, se si tiene conto dell'entrata a regime delle norme approntate dal Regolamento (UE) 2017/745. In sostanza, il diritto europeo richiede ai nostri "fabbricanti" massima attenzione sul versante della valutazione di conformità, della vigilanza, della sorveglianza sul mercato e della rintracciabilità dei richiamati dispositivi. L'odierna deminutio non è quindi più ammissibile. È ormai tempo che gli attori politicoistituzionali prendano atto degli avanzamenti intervenuti in ambito sanitario e delle trasformazioni in atto. Questo, di modo da rendere la dovuta dignità giuridica a chi, ogni giorno, svolge, nella filiera, con trasparenza e agire competente, la professione di Odontotecnico.



#### 3. LA RICHIESTA AL MINISTRO

Per tutto quanto sopra esposto, ci rivolgiamo alla sensibilità politica del Ministro, perché vengano composte le odierne divergenze sedimentatesi, nel tempo, sul crinale odontotecnici-odontoiatri. Ciò considerati i ragionevoli argomenti che assistono, come si è visto, la richiesta di ascrivere la professione di Odontotecnico fra quelle sanitarie.

Nello specifico, sarebbe necessario introdurre una regolamentazione transitoria a favore di chi già opera nel settore ai fini del riconoscimento dei titoli equipollenti per l'esercizio della professione, recando, in parallelo, un moderno assetto di disposizioni preordinate all'abilitazione e allo svolgimento dell'attività odontotecnica.

Importa guardare con fiducia all'avvenire. È il momento di orientare il futuro della professione, nella consapevolezza che l'avanzamento della disciplina debba muovere nella prospettiva della maggior salvaguardia della salute del cittadino, *ergo* della salute pubblica.

